

## **TI\_GERICHTE 17.2003.7 vom 16. Januar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-01-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2003.7\\_d20030116](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2003.7_d20030116)

FR: TI\_GERICHTE 17.2003.7 du 16 janvier 2003

IT: TI\_GERICHTE 17.2003.7 del 16 gennaio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Il ricorrente invoca la sentenza pubblicata in DTF 127 IV 136 e rimprovera alla prima Corte di avere violato il diritto federale ammettendo concorso ideale perfetto tra gli art. 187 CP (atti sessuali con fanciulli), 189 CP (coazione sessuale), 190 CP (violenza carnale) e l'art. 219 CP (violazione dei doveri d'assistenza o educazione), mentre fra tali norme sussisterebbe concorso meramente imperfetto, l'art. 219 CP essendo “assorbito” dagli art. 187 segg. CP. La critica non è seria. La Corte ha riconosciuto il ricorrente colpevole di violazione del dovere d'assistenza o educazione, per vero, non in relazione diretta ai reati di natura sessuale per i quali è stato condannato, ma per i metodi educativi descritti nel consid. 2 della sentenza, segnatamente per le ripetute violenze nei confronti dei figli, le ripetute intimidazioni e le ripetute percosse. La condanna fondata sull'art. 219 CP, in altri termini, è da mettere in relazione con i sistemi educativi prevaricatori dal ricorrente. Non privo di temerarietà, al proposito il ricorso non merita altra disamina.

#### **E. 3**

mesi di reclusione (sentenza, pag. 41 a 45). c) Secondo il ricorrente nella commisurazione della pena la Corte di assise ha unicamente considerato a suo favore la scemata responsabilità di grado lieve, riducendo la condanna di circa un quarto. Non avrebbe tenuto conto invece di importanti attenuanti generiche come la confessione, la fattiva collaborazione, il risarcimento del danno e l'incensuratezza. La doglianza è infondata, poiché – come si è visto – i primi giudici non hanno trascurato né la confessione né la rinuncia a favore dei figli della spettanza in liquidazione del regime matrimoniale. Hanno censurato però le ripetute affermazioni dell'imputato, secondo cui le figlie lo avrebbero incitato agli abusi, il che relativizzava di molto la collaborazione prestata e la generosità in favore della prole. Quanto alla pretesa attenuante del sincero pentimento, essa è invocata dal ricorrente non senza disinvoltura. d) Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere ignorato che all'età di 8-9 anni egli è stato vittima di abusi sessuali da parte di un uomo che frequentava la sua famiglia, il quale per almeno 4 anni lo ha ripetutamente e regolarmente importunato fino a commettere su di lui atti di sodomia. Egli lamenta inoltre che il perito giudiziario abbia considerato ciò solo marginalmente, riconoscendogli una scemata responsabilità di grado lieve. La critica è nuovamente infruttuosa. Ricordato che senza l'attenuante della scemata responsabilità la pena sarebbe stata di almeno 11 anni di reclusione, la Corte di assise ha limitato la condanna a 8 anni e 3 mesi proprio per tenere conto, proprio in applicazione degli art. 11 e 66 CP, delle turbe subite dall'imputato durante l'infanzia (sentenza, pag. 45). I primi giudici hanno rifiutato invece ulteriori concessioni, rilevando

che la fanciullezza travagliata, la situazione di abbandono e il fatto di essere stato vittima di abusi sessuali non potevano essere considerati in doppio, oltre alla scemata responsabilità (sentenza, pag. 45 seg.). Ciò posto, spettava al ricorrente dimostrare che, così argomentando, la Corte di assise ha ecceduto o abusato nel suo potere di apprezzamento (sopra, consid. a), sospingendosi oltre la latitudine di giudizio che le competeva e pronunciando una pena esageratamente severa. Invano si cercherebbe nel ricorso una motivazione del genere.

#### **E. 4**

Il ricorrente reputa che, comunque sia, la pena irrogatagli sia eccessivamente pesante per rapporto ad altre pene pronunciate dalle Corti di assise in casi analoghi. Ora, il principio della parità di trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto con processi analoghi suole invece essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a pag. 163; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice del merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo a una disparità flagrante (CCRP, sentenza del 15 marzo 2001 in re R., consid. 6d/aa). Nel caso in esame la prima Corte non ha mancato di esaminare, come termine generale di paragone, le pene inflitte dalle Corti di assise negli ultimi anni per reati sessuali su fanciulli, ponendo l'accento per finire sulla sentenza del 9 aprile 1997 in re D.P., in esito alla quale l'autore si è visto infliggere 8 anni di reclusione per gravi abusi commessi sulla figlia. Ciò premesso, la Corte ha sottolineato che la colpa dell'imputato appariva finanche più grave rispetto a quella di D.P., non solo per avere abusato di due figlie più giovani, ma anche per avere esercitato pressioni e condizionamenti psichici ben più devastanti rispetto a quelli attuati da D.P., il quale per di più aveva una capacità intellettuale e una formazione inferiore (sentenza, pag. 45). Il ricorrente lamenta una pretesa disparità di trattamento invocando anzitutto una sentenza emanata il 18 gennaio 1995 dalla Corte delle assise criminali in Biasca a carico di K.S., condannato a 8 anni di reclusione per atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e pornografia. Costui – allega il ricorrente – aveva delinquito per lungo tempo in danno di nove giovani vittime, non aveva collaborato durante l'inchiesta e aveva commesso reati che la stessa Corte di merito aveva giudicato di estrema gravità. La pena di base (11 anni di reclusione) che la Corte di assise ha stabilito giusta l'art. 63 CP, senza considerare la scemata responsabilità di grado lieve, sarebbe perciò arbitrariamente severa. In realtà la doglianza è destinata all'insuccesso. Basti considerare che, a differenza del ricorrente, K.S. non era stato ritenuto colpevole di violenza carnale né di incesto. Ogni parallelo cade quindi nel vuoto. Il ricorrente richiama anche altre sentenze, segnatamente una del 15 dicembre 1995 emanata dalla Corte delle assise criminali in Lugano in re G. e una pronunciata il 13 gennaio 1998 dalla Corte delle assise criminali di Lugano in re R. Nemmeno queste ultime consentono tuttavia di ravvisare una flagrante disparità di trattamento rispetto alla condanna impugnata. Tutt'al più dimostrano che nei confronti del ricorrente la Corte di assise ha dato prova di indubbio rigore (in particolare se si raffronta la pena a quella irrogata nel caso G.), ma ciò non basta per riscontrare eccesso o abuso del potere di apprezzamento. Il ricorrente si diffonde, infine, sul precedente menzionato dalla stessa Corte di assise in re D.P. Nemmeno a tale proposito egli riesce a connotare però una flagrante disparità di trattamento. La sua motivazione pone in risalto, se

mai, la durezza della condanna inflittagli. Se non che, una certa disuguaglianza di trattamento fra un caso e l'altro rientra nel potere di apprezzamento che compete al giudice di merito e non basta, di per sé, a integrare una disparità censurabile. Ne segue che, pure su quest'ultimo punto, il ricorso è votato al rigetto.

## E. 5

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). L'emanazione del presente giudizio rende caduca, inoltre, la celebrazione del pubblico dibattimento (art. 291 cpv. 1 e 292 cpv. 1 CPP) chiesta nel ricorso. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 900.– b) spese fr. 100.– fr. 1'000.– sono posti a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_, c/o Penitenziario cantonale “La Stampa”, 6904 Lugano; – avv. dott. \_\_\_\_\_; – Procuratrice pubblica avv. \_\_\_\_\_; – Corte delle Assise criminali in Lugano; – Ministero pubblico, via Pretorio 16, 6901 Lugano; – Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona; – Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona; – Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Tavernes; – Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano; – avv. \_\_\_\_\_ (rappresentante di parte civile). Per la Corte di cassazione e di revisione penale Il presidente \_\_\_\_\_ Il segretario Mezzi di ricorso: Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.